

N. R.G. 7190/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE UDIENZA DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. **7190/2022**

tra

PARTE ATTRICE

e

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

PARTE CONVENUTA

Oggi **29 maggio 2024** alle ore 09.00, innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Teams:

-per [redacted] l'avv. MARIATERESA BOCCONI, in sostituzione dell'avv. BRALIA UGO e FABIANI FRANCO

-per BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. l'avv. NIDIACI TOMMASO

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'Avv. Nidiaci conclude e discute riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e alla nota conclusiva in atti

L'Avv. Bocconi conclude e discute riportandosi alla nota conclusive e alle difese in atti.

I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.

Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7190/2022** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. BRALIA UGO e dell'avv. FABIANI FRANCO (FBNFNC48R23C933Y), elettivamente domiciliato in VIALE BRUNO BUOZZI 121 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. BRALIA UGO

PARTE ATTRICE

contro

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 8 50123 FIRENZE presso il difensore avv. NIDIACI TOMMASO

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Azione ripetizione indebito conto corrente-prescrizione

**CONCLUSIONI**

Le parti, come da verbale d'udienza, hanno così concluso:

parte attrice:

“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare:



la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, per inefficacia e inapplicabilità della Delibera CICR 9/2/2000; la illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto; la illegittimità di addebito di somme per interessi passivi maggiori al dovuto, perché prodotti dal saldo debitore periodico nominale composto e maggiorato dagli indebiti contestati; il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio convenzionale che sarebbero maturati sul conto corrente qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore; e ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 25.427,01 (al lordo degli interessi attivi), condannando la convenuta a pagare a parte attrice la somma di € 24.906,94 (cfr. pag. 16/25 della CTU, quale sommatoria delle voci oggetto di causa, al netto del saldo riportato dal conto al momento della sua estinzione), oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. Nella denegata ipotesi di accoglimento della eccezione di prescrizione, Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare: la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, per inefficacia e inapplicabilità della Delibera CICR 9/2/2000; la illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto; la illegittimità di addebito di somme per interessi passivi maggiori al dovuto, perché prodotti dal saldo debitore periodico nominale composto e maggiorato dagli indebiti contestati; il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio convenzionale che sarebbero maturati sul conto corrente qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore; e ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 12.198,94 (al lordo degli interessi attivi), (cfr. pag. 16/25 della CTU – ipotesi 2), condannando la convenuta a pagare a parte attrice la medesima somma, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. In ogni caso, con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi”

parte convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respinta: 1) In via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato, per le motivazioni di cui in narrativa; 2) In via principale, respingere le domande avversarie, anche in via istruttoria in quanto infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa; 3) Con vittoria di spese e onorari di causa”.

## **RAGIONI di FATTO e DIRITTO della DECISIONE**

La domanda attorea, diretta ad ottenere la restituzione di quanto accertato come indebitamente percepito dalla banca convenuta a titolo di interessi, anatocitisci ed altri oneri ripetibili con riferimento all'intercorso rapporto bancario di conto corrente contrassegnato al n. 71.34, è risultata fondata e come tale meritevole di accoglimento.

Giova premettere, rimandando al proseguo il più puntuale esame della CTU e delle difese delle parti, che non vi è motivo alcuno per discostarsi in questa sede decisoria dal risultato cui è pervenuto il nominato Ctu, poiché frutto di corretta applicazione dei principi giuridici menzionati nel quesito e di scrupoloso percorso argomentativo, esente da vizi sul piano logico-giuridico e di qualsivoglia altra natura.

Al riguardo giova altresì ricordare, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. Cass. 8355/2007), cioè *senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di*



giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (C. Cass. ordinanza n. 1815 del 2.02.2015).

Prima di passare all'esame della domanda attorea, occorre esaminare l'eccezione preliminare di rito, sollevata dalla banca convenuta, di **nullità dell'atto di citazione** ex art. 164, co.4, c.p.c. con rinvio all'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., per l'asserita genericità.

Detta eccezione va rigettata, dato che è la stessa banca, nella propria comparsa di costituzione e risposta, a sintetizzare il *petitum* e la *causa petendi* dell'altrui domanda; inoltre, che la domanda attorea è sufficientemente determinata, lo si desume dal fatto che la banca ha avuto possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Inoltre, occorre esaminare l'eccezione preliminare di merito, sollevata tempestivamente in comparsa dalla banca convenuta, di intervenuta **prescrizione del diritto dell'attore alla ripetizione** delle somme assertivamente indebitamente percepite dalla banca.

La questione della prescrizione relativamente ai rapporti di conto corrente, va scrutinata tenendo di conto che, secondo l'insegnamento della Sezioni Unite della Suprema Corte (vd. SS.UU sentenza n. 24418/2010), il *dies a quo* del termine ordinario prescrizione comincia a decorrere soltanto dalla chiusura del conto corrente, perché solo il saldo finale ha il carattere della definitività.

Con la recente ordinanza n. 2435/2020, la Corte di Cassazione, ha avuto modo riassumere gli orientamenti espressi sul tema, ribadendo che, nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, il termine prescrizione per i versamenti ripristinatori della provvista, operati cioè nel limite dell'affidamento concesso al cliente, è quello decennale decorrente dall'estinzione del conto; mentre, per quelli solutori, quei versamenti destinati cioè a ripianare un passivo eccedente il limite del fido ovvero su un conto in passivo su cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, la decorrenza della prescrizione si computa dalla data dei singoli versamenti e non dalla chiusura del conto corrente (conforme SS.UU, sentenza n. 24428/2010).

Nel caso, giova anche ricordare che il principio di distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, può essere applicato anche alla ripetizione degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e dunque non solo alla ripetizione di addebiti di interessi anatocistici (cfr. SS.UU. sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014)

Le Sezioni Unite hanno chiarito anche, con la sentenza del 13 giugno 2019, n. 15895, che, ai fini del valido esperimento dell'eccezione di prescrizione, non è necessario allegare specificatamente le rimesse prescritte. Si legge infatti nella precitata sentenza che, *“l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito, che convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”*, spettando poi al consulente tecnico di individuare quali rimesse siano solutorie, con una ctu, che detta sentenza 15895/2019, definisce Ctù percipiente.

Nel caso, la chiusura del conto corrente è avvenuta il 3 maggio 2016, come da estratto conto di estinzione allegato all'atto di citazione (v. docc. 53-54).

Contrariamente a quanto opinato dalla difesa della parte convenuta, il Ctù ha correttamente condotto le proprie verifiche, con esclusione del periodo tra il 01/04/2004 (data del primo e/c agli atti) ed il 03/05/2006 (data di chiusura del conto), offrendo il prospetto delle rimesse intercorse per il successivo decennio ed identificazione del loro carattere solutorio o ripristinatorio, senza aver avuto modo di rilevare, in assenza di adeguata documentazione, la presenza di un “fido di fatto”.

Venendo alla domanda attorea e all'esame delle ipotesi di nullità dedotte dalla parte attrice, quanto alla contestata **clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale**, valga rilevare che l'anatocismo degli interessi bancari è illegittimo anche per tutti gli successivi al 22/4/2000, data a cui risale l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000, che invero ha previsto, che, affinché l'anatocismo fosse consentito, dal 22/4/2000 i contratti fossero stipulati per iscritto, con pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, mentre, per i contratti in corso, occorreva il loro



adeguamento a detta delibera entro la data del 30/6/2000 e, in caso di condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle precedentemente applicate (art.7 c.2, delibera Cicr) era consentito derogare dalla stipula di un nuovo contratto mediante:

- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento;
- comunicazione alla clientela entro il 31/12/2000.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che qualora le parti intendano munire il rapporto di una clausola anatocistica, ovvero inserire tale clausola in un contratto vecchio, che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione), è necessario, in entrambi i casi, che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici (cfr. così Cass. sent. n.9140/2020, ord. n. 29429/2020;C. Cass. con ordinanza n. 17364/2021)

Nel caso, come eccepito dalla parte attrice, gli interessi anatocistici applicati si sono rivelati illegittimi, poiché applicati in assenza di specifica approvazione da parte del correntista.

Il Ctu al termine delle verifiche effettuate, attenendosi a quanto richiesto nel quesito formulato dal G.I., ha quantificato nella misura di €. 5.286,08 quanto illegittimamente addebitato a titolo di interessi anatocistici (pag 17 della ctu).

Quanto all'eccepita nullità delle clausole relative alla **commissione di massimo scoperto**, merita richiamare la recente sentenza n. 19825/2022, con la quale la Cassazione, si è pronunciata in materia di usura per l'applicazione ab origine di interessi ultra soglia derivanti dal cumulo degli interessi e della commissione di massimo scoperto. In ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, la Corte ha sottolineato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa. Precisa in particolare la Cassazione, che va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la c.m.s. indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.

Correttamente pertanto il nominato CTU ha ritenuto di ricalcolare il rapporto oggetto di causa, mediante eliminazione di quanto indebitamente applicato a titolo di csm, per nullità per indeterminatezza delle relative pattuizione, e pertanto con eliminato della somma di €. 12.185,50.

Analogamente è a dirsi per l'eliminazione di quanto applicato a titolo di chiusura periodica del conto (quantificato dal Ctu nell'importo di €. 3.372,17), data la relativa illegittimità poiché applicate in assenza di espressa pattuizione e collegate alla chiusura fittizia del conto, avente lo scopo di consentire l'altrettanto indebita capitalizzazione degli interessi.

In conclusione, in accoglimento dell'eccezioni sollevate dall'attore, il saldo del conto del conto corrente con apertura di credito per cui è causa è stato ricalcolato, mediante storno degli interessi debitori applicati in funzione dell'indebita pratica anatocistica accertata e con accredito degli interessi creditori ricalcolati.

Il risultato del ricalcolo, come esposto in Ctu, porta all'accoglimento della domanda attorea, dato che è stato evidenziato che alla data di chiusura il conto oggetto di domanda, recava un saldo positivo a favore del correntista, pari all'importo di €. 24.900,94.

Tuttavia, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, stante il rilevato il carattere solutorio del versamento eseguito in data 07.04.06, il correntista attore, ha diritto di ripetere dalla banca convenuta, la minor somma di €. 12.198,94 (vd. Ipotesi 2 della ctu).

Su tale somma, dovuta dalla banca all'attore a titolo di ripetizione di indebitato oggettivo (art. 2033 c.c.), spettano all'attore i richiesti interessi di mora, da calcolarsi al tasso legale ex art. 1224, co.1, c.c., dal giorno della domanda con la notifica della citazione, previa qualificazione della controparte come "accipiens" di buona fede ex art. 2033 c.c., fino al soddisfo.



Le spese di lite sono poste integralmente a carico della banca, tenuto conto dell'accoglimento della domanda dell'attore per una somma di poco inferiore rispetto a quella domandata e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 147/2022, in base alla natura della causa, al valore della causa ed alla attività difensiva in concreto svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, deve ricomprendere inoltre la refusione delle spese sostenute di consulenza tecnica, dato che trattasi di un'allegazione difensiva (cfr. C. Cass. ordinanza 30289/2019); inoltre, per la relativa liquidazione non occorre la prova dell'avvenuto pagamento, essendo sufficiente la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (C. Cass. ordinanza 17454/2021).

Nel caso, pertanto la parte vittoriosa ha diritto di ripetere la somma richiesta dal ctp come da progetto notula allegato alla comparsa conclusionale attorea.

Le spese di c.t.u. contabile, nella misura già liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della banca per le medesime ragioni.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta e/o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:

-accoglie la domanda attorea per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condanna la banca convenuta alla restituzione nei riguardi dell'attore della somma di euro 12.198,94, oltre interessi di mora ex d.lgs n. 231/2002 dalla data della domanda sino al soddisfo;

-condanna la banca convenuta, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore, alle refusione delle spese di causa, che sono liquidate in €. 5.000,00 per compensi, €. 237,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese, Iva e Cap; oltre alle spese della consulenza di, il tutto, con distrazione a favore dell'avv. Fabiani Franco, dichiaratosi antistatario, come in parte motiva;

-pone le spese di ctu, già oggetto di liquidazione, definitivamente a carico della banca convenuta.

*Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy*

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17.46.

29 maggio 2024

Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini

